

COMUNE di Monte Argentario

Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.¹

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita per legge.²
2. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,8%.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art.1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di €9.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €9.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 4

VERSAMENTO

¹ Articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

² Comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, con le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5/10/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.247 del 23/10/2007.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Regolamento approvato con delibera C.C. n. 5/2007

Modificato con delibera C.C. n. 33/2011 e con delibera C.C. 24/2012